

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 febbraio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte costituzionale

DELIBERA 24 gennaio 2018.

Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale. (18A00784)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, settima e ottava tranche. (18A00813)..... Pag. 2

DECRETO 26 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067, terza e quarta tranche. (18A00814)..... Pag. 4

DECRETO 26 gennaio 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, prima e seconda tranche. (18A00815)..... Pag. 5

DECRETO 26 gennaio 2018.


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022, undicesima e dodicesima tranche. (18A00816) . Pag. 7



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 21 dicembre 2017.	
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. Rimodulazione interventi di linea a) e di linea b). (18A00790)	<i>Pag.</i> 8
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
DECRETO 18 ottobre 2017.	
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. (18A00746) ..	<i>Pag.</i> 13
DECRETO 16 novembre 2017.	
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (18A00705)	<i>Pag.</i> 62
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 7 dicembre 2017.	
Adeguamento dei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017. (18A00747)	<i>Pag.</i> 65
DECRETO 8 gennaio 2018.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Effe cooperativa editoriale S.p.a. - in liquidazione», in Veroli e nomina del commissario liquidatore. (18A00664)	<i>Pag.</i> 68
DECRETO 8 gennaio 2018.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Città Nuova - società cooperativa edilizia macedone», in Macerata e nomina del commissario liquidatore. (18A00665)	<i>Pag.</i> 69
	DECRETO 8 gennaio 2018.
	Liquidazione coatta amministrativa della «Carpenterie Ferroviarie Vadesi società cooperativa», in Vado Ligure e nomina del commissario liquidatore. (18A00668)
	<i>Pag.</i> 69
	DECRETO 9 gennaio 2018.
	Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore. (18A00663)
	<i>Pag.</i> 70
	DECRETO 9 gennaio 2018.
	Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grifone società cooperativa», in Castelnuovo di Garfagnana e nomina del commissario liquidatore. (18A00666)
	<i>Pag.</i> 71
	DECRETO 9 gennaio 2018.
	Liquidazione coatta amministrativa della «D'Annunzio società cooperativa», in Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario liquidatore. (18A00667)
	<i>Pag.</i> 71
	DECRETO 9 gennaio 2018.
	Liquidazione coatta amministrativa della «Fullservice società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (18A00669) ..
	<i>Pag.</i> 72
	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
	Agenzia italiana del farmaco
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna» (18A00791) <i>Pag.</i> 73
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (18A00792)
	<i>Pag.</i> 73
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox» (18A00793) .
	<i>Pag.</i> 74
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon» (18A00794) .
	<i>Pag.</i> 74



Agenzia per l'Italia digitale			
Aggiornamento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale». (18A00730).....	Pag.	75	
Ministero dell'economia e delle finanze			
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2018 (18A00785).....	Pag.	75	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2018 (18A00786).....	Pag.	76	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2018 (18A00787).....	Pag.	76	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 gennaio 2018 (18A00788).....	Pag.	77	
			Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 gennaio 2018 (18A00789)..... Pag. 77
			Ministero della salute
			Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on» per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg. (18A00731)... Pag. 78
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gal-livac SE» (18A00732)..... Pag. 78
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,5 % 5mg/ml» soluzione pour-on per bovini. (18A00733)..... Pag. 78
			Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Intra-Epi-caine 20mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli. (18A00734)..... Pag. 79
			Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ranigel» (18A00735)..... Pag. 79





ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 24 gennaio 2018.

Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto di darvi attuazione con l'istituzione di appositi organi giudicanti;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006;

Sentita la Commissione per gli studi e per i regolamenti;

Delibera:

Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006, è sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO PER I RICORSI IN MATERIA DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I provvedimenti attinenti alla materia dell'impiego del personale della Corte in attività di servizio e in quiescenza sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla consegna, la comunicazione è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attività di servizio.

Art. 2.

1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 è ammesso ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. A tal fine sono istituiti i collegi giudicanti di primo grado e di appello di cui agli articoli successivi.

Art. 3.

1. Il Collegio giudicante di primo grado è composto da un magistrato amministrativo, da un magistrato ordinario e da un magistrato contabile, in quiescenza da non più di cinque anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni, indicati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale previa deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio è assegnata al magistrato più anziano.

Art. 4.

1. Il Collegio giudicante d'appello è composto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, da uno della Corte di cassazione e da uno della Corte dei conti, in quiescenza da non più di cinque anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni, indicati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale su deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio è assegnata al magistrato più anziano.

Art. 5.

1. I componenti dei collegi giudicanti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. L'incarico è incompatibile con altri incarichi presso la Corte costituzionale.

2. Insieme ai componenti effettivi sono nominati con le stesse modalità altrettanti componenti supplenti aventi le medesime qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi.

3. I componenti effettivi e supplenti nominati nel corso del quadriennio del Collegio rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.

4. L'incarico è onorifico. Ai componenti effettivi e supplenti spetta il rimborso delle spese sostenute.


Art. 6.

1. I collegi di cui all'art. 2 giudicano con i poteri propri della giurisdizione esclusiva.

Art. 7.

1. Il ricorso è depositato in cancelleria entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.



Art. 8.

1. Avverso le decisioni del Collegio giudicante di primo grado è ammesso ricorso al Collegio di appello.

2. Il ricorso è depositato in cancelleria entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 9.

1. I provvedimenti decisori sono depositati in cancelleria, che ne cura la comunicazione alle parti.

2. Alla esecuzione attendono gli Uffici della Corte.

Art. 10.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice del processo amministrativo.

Art. 11.

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presente regolamento si applica anche alle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Roma, 24 gennaio 2018

Il Presidente: GROSSI

18A00784

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;


Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CcTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.988 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre e 22 dicembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;



Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari allo 0,342%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 109 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,676% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.


L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00813



DECRETO 26 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e

ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.988 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 4 ottobre 2016 e 28 marzo 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, avente godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.


Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,45% del capitale nominale sottoscritto.



Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 153 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2067 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00814

DECRETO 26 gennaio 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto



di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.988 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2018 e l'ultima il 1° febbraio 2028.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.


La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00815

DECRETO 26 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto

di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.988 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 luglio, 28 agosto, 27 settembre, 26 ottobre e 22 dicembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, avente godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00816

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2017.

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. Rimodulazione interventi di linea a) e di linea b).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle rovoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni:

a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978;

b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5;

Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento:

a) interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che le risorse attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano siano riversate al Ministero dell'economia e delle finanze in conto entrate;

Considerato pertanto che le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea a) e per quelli di linea b) del richiamato art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2015 ammontano, rispettivamente, ad euro 66.858.957,34 e ad euro 391.030.392,81;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilità a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresì, le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015, reg. 1, fg. 3344 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di linea a) e b) trasmessi dalle regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili, assegnate le relative risorse nonché stabilite le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015, che prevede la possibilità per le regioni di proporre eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi degli interventi che saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con apposito decreto direttoriale;



Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente interventi in materia di edilizia residenziale pubblica che, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica in argomento nonché per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni di euro da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi del citato art. 4 della legge n. 80/2014;

Visti i nuovi elenchi degli interventi, trasmessi ai sensi del sopracitato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908, dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

Considerato che le modifiche o le integrazioni relative alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia comportano per la linea *a*) un complessivo utilizzo di euro 57.245.062,64 a valere sulla disponibilità effettiva di euro 66.858.957,34 e per la linea *b*) un complessivo utilizzo di euro 382.686.146,96 a valere sulla disponibilità effettiva di euro 391.030.392,81;

Considerato che, a seguito delle modifiche o delle integrazioni trasmesse dalle regioni, il nuovo fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il limite delle risorse già assegnate ammonta a complessivi euro 13.170.524,57 per la linea *a*) e ad euro 386.193.547,87 per la linea *b*);

Visto il decreto direttoriale 5 ottobre 2016, n. 10113, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2016, foglio 1-3704, che destina le risorse di cui al sopramentzionato art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, alla copertura del fabbisogno eccedente relativamente agli interventi di linea *a*);

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio 2017) che istituisce un fondo che consente il finanziamento di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica;

Ravvisata l'opportunità di adottare il provvedimento di cui al menzionato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto richiamato nelle premesse, sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi di linea *a*) ammessi a finanziamento, relative alle regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, comportanti un utilizzo di euro 39.108.127,04 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Val-

le d'Aosta, Lombardia, Umbria e Sardegna per un totale di euro 18.136.935,60 per un ammontare complessivo di euro 57.245.062,64 (39.108.127,04 + 18.136.935,60) a valere sulla disponibilità effettiva di euro 66.858.957,34 (allegato *A*).

2. Sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi di linea *b*) ammessi a finanziamento relative alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, comportanti un utilizzo di euro 249.921,567,06 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per un totale di euro 132.764.579,90 per un ammontare complessivo di euro 382.686.146,96 (249.921,567,06 + 132.764.579,90) a valere sulla disponibilità effettiva di euro 391.030.392,81 (allegato *B*).

3. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea *a*) per le regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria che ammontano ad euro 7.781.646,50 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Lombardia, Veneto, Umbria per un totale di euro 5.389.059,92, per un ammontare complessivo di euro 13.170.524,57 (7.781.646,50 + 5.389.059,92) (allegato *A*).


4. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea *b*) per le regioni Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania e Basilicata che ammontano ad euro 140.260.339,82 che saranno finanziate, qualora si renderanno disponibili anche con le risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio 2017) nonché confermati gli elenchi degli interventi relativi alle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria per un totale di euro 245.933.208,05 per un ammontare complessivo di euro 386.193.547,87 (140.260.339,82 + 245.933.208,05) (allegato *B*).

Il presente decreto, firmato digitalmente, sarà pubblicato, successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017


Il direttore generale: MIGLIACCIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-32



**Programma di recupero alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica (D.I. 16.03.2015)
Linea a) interventi di lieve entità (max 15 mila euro/alloggio) per intervenute modifiche o integrazioni agli elenchi
degli interventi approvati con D.D. ottobre 2015, n. 9908**


Regioni	Interventi ammissibili					Proposte eccedenti			
	disponibilità decreto 12.10.2015	utilizzo decreto 12.10.2015	utilizzo da rimodulazione	n. alloggi decreto 12.10.2015	n. alloggi da rimodulazione	Proposte eccedenti da rimodulazione	n. alloggi decreto 12.10.2015	n. alloggi da rimodulazione	
Piemonte (incremento importo e alloggi)	5.295.026,40	3.160.507,00	5.295.026,40	297	489	0,00	0	99	
Valle d'Aosta	152.501,43	150.000,00	150.000,00	10	10	0,00	0	0	
Lombardia	15.298.092,52	15.298.092,52	15.298.092,52	1.133	1.133	613.927,11	43	43	
Veneto (riduzione importo-incremento alloggi)	5.208.989,36	5.208.989,36	5.086.349,39	538	569	809.732,81	72	72	
Friuli V.G. (invariati importo e alloggi)	3.065.304,60	3.065.304,60	3.065.304,60	249	249	784.656,40	84	84	
Liguria (riduzione importo-incremento alloggi)	2.251.063,48	2.250.606,85	2.245.316,23	155	169	959.124,72	70	45	
Emilia Romagna (riduzione importo e alloggi)	6.546.994,28	6.546.644,20	6.377.318,80	611	575	3.897.790,73	336	152	
Toscana (riduzione importo e alloggi)	4.383.095,40	4.383.040,08	4.094.500,29	385	356	1.175.735,80	93	168	
Umbria	2.151.985,17	2.151.985,17	2.151.985,17	151	151	3.965.400,00	307	307	
Marche (incremento importo-riduzione alloggi)	1.100.831,15	788.650,12	1.087.534,05	117	103	0,00	0	85	
Lazio (incremento importo e alloggi)	5.475.397,62	1.485.286,34	3.606.085,10	117	256	0,00	0	0	
Abruzzo (riduzione importo e alloggi)	1.392.462,89	1.392.462,89	1.124.107,61	147	118	0,00	0	0	
Molise (incremento alloggi)	387.616,30	387.616,30	387.616,30	27	28	339.400,00	24	21	
Campania (riduzione importo e alloggi)	4.347.512,71	507.766,71	2.68.728,94	34	18	0,00	0	0	
Puglia (riduzione importo e alloggi)	3.184.675,68	3.163.729,47	3.158.529,47	232	214	143.000,00	11	5	
Basilicata (incremento alloggi)	476.056,16	476.056,16	476.056,16	38	46	848.067,90	72	57	
Calabria (riduzione importo e alloggi)	1.194.875,37	1.194.875,37	1.186.698,58	83	82	3.825.343,24	267	12	
Sicilia (incremento importo e alloggi)	4.409.618,87	1.039.403,45	1.648.955,08	71	112	0,00	0	0	
Sardegna	536.857,95	536.857,95	536.857,95	85	85	0,00	0	0	
TOTALI	66.858.987,34	53.187.874,54	57.245.062,64	4.480	4.763	17.362.178,71	1.379	1.150	



ALLEGATO B

**Programma di recupero alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica (D.I. 16.03.2015)
Linea b) Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria (max 50.000 euro/alloggio) per intervenute modifiche
o integrazioni agli elenchi degli interventi approvati con D.D. ottobre 2015, n. 9908**

Regioni	Interventi ammissibili					Proposte eccedenti			
	disponibilità decreto 12.10.2015	utilizzo decreto 12.10.2015	utilizzo da rimodulazione	n. alloggi decreto 12.10.2015	n. alloggi da rimodulazione	Proposte eccedenti da rimodulazione	n. alloggi decreto 12.10.2015	n. alloggi da rimodulazione	
Piemonte (incremento alloggi)	30.444.463,95	30.444.463,95	30.444.463,95	1.641	1.656	46.096.940,19	6.500	6.500	
Valle d'Aosta	938.299,70	938.299,70	938.299,70	24	24	0,00	0	0	
Lombardia (riduzione alloggi)	69.965.842,43	69.965.842,43	69.965.842,43	4.897	4.685	8.321.210,00	718	718	
Veneto (riduzione importo-incremento alloggi)	25.197.936,54	21.472.929,29	19.844.929,29	683	721	0,00	0	0	
Friuli V.G. (invarianti importo e alloggi)	10.228.582,32	10.228.582,32	10.228.582,32	252	252	11.853.631,68	287	287	
Liguria (riduzione importo-incremento alloggi)	11.789.176,56	11.789.176,56	11.781.275,22	367	381	16.083.356,36	639	607	
Emilia Romagna (riduzione importo e alloggi)	28.626.996,83	28.624.953,41	28.224.953,41	2.759	2.750	25.971.656,43	1.904	1.904	
Toscana (riduzione importo e alloggi)	22.097.884,21	22.075.382,08	22.028.466,36	1.686	1.681	10.589.115,80	1.381	2.249	
Umbria	4.169.754,77	4.169.754,77	4.169.754,77	141	141	7.032.100,00	241	241	
Marche	7.444.057,97	7.176.850,00	7.176.850,00	416	416	7.042.440,00	369	369	
Lazio	40.802.302,00	40.794.108,16	40.794.108,16	1.563	1.563	22.520.128,21	1.309	1.309	
Abruzzo (riduzione importo-incremento alloggi)	6.479.962,63	6.479.962,63	6.463.976,11	263	292	0,00	0	10	
Molise (invarianti importo e alloggi)	1.782.214,23	1.782.214,23	1.782.214,23	327	327	1.555.000,00	198	198	
Campania (riduzione alloggi)	45.853.930,37	45.853.930,37	45.853.930,37	2.139	1.572	77.357.936,05	2.660	3.322	
Puglia	23.976.725,92	23.942.984,67	23.942.984,67	788	788	103.806.513,04	4.186	4.186	
Basilicata (riduzione importo-incremento alloggi)	3.303.017,66	3.303.017,66	3.302.933,31	652	654	18.080.445,04	761	755	
Calabria	9.866.376,10	9.866.376,10	9.866.376,10	313	313	11.733.588,50	376	376	
Sicilia	37.540.874,41	35.354.212,34	35.354.212,34	1.178	1.178	0,00	0	0	
Sardegna	10.521.994,22	10.521.994,22	10.521.994,22	677	677	0,00	0	0	
TOTALI	391.030.392,81	384.785.034,89	382.686.146,96	20.766	20.071	368.044.061,30	21.529	23.031	



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 2017.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto in particolare anche l'art. 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 che consente ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori, di continuare ad attuare il programma operativo in corso fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ovvero a modificarlo per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/892 o a sostituirlo con un nuovo programma operativo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, e successive modifiche, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;


Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per le società cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio non si traduce in strumento di controllo o dominio abusivo sulla società e, pertanto, soddisfa le prescrizioni sul controllo democratico di cui all'art. 17 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;

Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'art. 26 del regolamento (UE) delegato n. 2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto è giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno;

Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessità di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento (UE) delegato n. 2017/891;

Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;



Considerato che nella seduta del 27 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;

Ritenuto necessario e urgente attivare la procedura di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di presentare entro la scadenza del 20 ottobre 2017 i programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2017;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

c) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;

d) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

f) «Ente caritativo»: qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, par. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;

i) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;

k) «intervento»: spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;

l) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attività svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.


5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili agricole di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale Sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.



7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 15. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola azienda, ai quali si estendono i vincoli assunti dalla persona giuridica a cui aderiscono.

2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il numero minimo di produttori è determinato con riferimento alle effettive persone fisiche.

4. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 25. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del numero minimo.

5. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

b1) In deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.

6. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 5, si applicano le deroghe seguenti:

a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

7. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

8. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

10. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

11. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.


12. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento delegato.

Art. 4.

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato.

2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato.



3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all'art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.

Art. 5.

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Art. 6.

Esterneizzazione

1. Le OP in conformità con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.

Art. 7.

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.

4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.

Art. 8.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie.

2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.

5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2 del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

Art. 9.

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP e più del 10% delle quote o del capitale dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.



Art. 10.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con l'art. 17 del regolamento delegato.

2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non persona giuridica.

5. Per le OP e le AOP che alla data del 17 maggio 2014 hanno in corso il programma operativo, il vincolo concernente la percentuale massima delle quote societarie, dovrà essere rispettato a decorrere dalla conclusione dell'ultima annualità del programma operativo.

6. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.

7. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

8. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile.

9. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Art. 11.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.

Art. 12.

Fusioni e riorganizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.

2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.

3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.



Art. 13.

Filiali controllate per almeno il 90%

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

3. I requisiti sono accertati dalla regione dove è riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o a parità di condizioni, dalla regione che riceve la domanda.

4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la regione ravvisi che ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore gli accertamenti con esito positivo.

6. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.

Art. 14.

Elenco nazionale

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 15.

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

6. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.


8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e se del caso applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.

Art. 16.

Programmi operativi e loro modifiche

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.



2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.

3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

4. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.

6. La domanda di modifica dell'annualità in corso, prevista dall'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre.

Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.

7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;

b) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;

c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa;

d) modifica dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato dell'azione stessa;

e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio;

f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea.

9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate.


10. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Le OP, possono, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche prima di avere ricevuto la preventiva approvazione.

11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.

12. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato le sole variazioni dell'importo di spesa di una singola azione che non eccedono il 25% dell'importo approvato e non comportano l'aumento dell'importo della misura di riferimento oltre il limite di cui al comma 8, lettera b), possono essere effettuate senza la richiesta di preventiva approvazione e a condizione che l'OP ne dia immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore.

L'approvazione della variazione di spesa verrà effettuata dall'organismo pagatore in fase di valutazione della rendicontazione dell'annualità.



Art. 17.

Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:

a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o

b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.

2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP.

3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.

4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale, possono costituire un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalla stesse gestito e attuato.

5. Le AOP possono, altresì, essere delegate dalle loro OP a presentare in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali modifiche, nonché le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore per le amministrazioni interessate.

Art. 18.

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.

Le domande presentate oltre il predetto termine, possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'organizzazione di produttori.

2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.

4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 5 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro 15 giorni lavorativi.

Art. 19.

Aiuto finanziario nazionale

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.

TITOLO IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE
NEI PROGRAMMI OPERATIVI


Art. 20.

Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:

a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;



c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;

d) ritiro dal mercato;

e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofruttili.

Art. 21.

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in alcool;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

Art. 22.

Ritiri destinati alla beneficenza

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23.

Controlli

1. Le regioni, effettuano i controlli per:

a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;

c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e,

d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;


b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati.

L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi pagatori attraverso il portale informatico di cui all'art. 21 e dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, definisce le regole di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l'effettuazione dei controlli di propria competenza.

3. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.

4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.



5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione.

Art. 24.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato;

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato.

2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto è concesso.

3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 25.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regio-

ni, il Ministero, le OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia Nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.

5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.


6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 26.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative stabilite alla Sezione 3 del regolamento delegato, nonché le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.



2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarità accertata e dissuasive.

3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.

6. Il comma 5 si applica *mutatis mutandis* se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.

7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 15, commi 1, 2 e 6 e delle basi sociali, previste all'art. 14, comma 4, comporta l'applicazione *mutatis mutandis* dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 21 del regolamento di esecuzione.

8. Qualora a conclusione del programma operativo non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.

9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 10%.

10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

11. Se un programma operativo viene interrotto prima della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall'art. 36 del regolamento delegato.

12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell'azione fino al completamento del periodo di impegno.

13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i 100 giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9 viene applicata.

14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.

15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27.

Procedure di attuazione


1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 28.

Norme finali e transitorie

1. Per i programmi poliennali presentati nel 2017 e per le modifiche presentate nel 2017 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.



2. Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, entro il 20 ottobre 2017. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 20 ottobre 2017 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.

3. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2017 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4. Fatto salvo il comma 2, le OP già riconosciute alla data del presente decreto, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5, entro il 30 settembre 2020. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2020 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2020 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.

5. I riconoscimenti concessi per gruppi di prodotto dovranno essere adeguati all'art. 2, comma 1, entro il 1° gennaio 2018. A tal fine le OP presentano la lista dei prodotti contestualmente alla presentazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo.

6. Le disposizioni sui programmi operativi contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, pertanto i programmi operativi in corso, proseguono fino al 31 dicembre 2017 alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

7. Le OP che stanno attuando un programma operativo che prosegue oltre al 31 dicembre 2017, possono:

a) presentare entro il 20 ottobre 2017 un nuovo programma operativo, interrompendo il programma in corso al 31 dicembre 2017;

b) presentare entro il 20 ottobre 2017 la modifica per le annualità successive per uniformare il programma alle disposizioni del regolamento delegato, del regolamento di esecuzione e del presente decreto;

c) continuare il programma operativo fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Le OP che intendono avvalersi dell'opzione di cui alla lettera c), ne danno comunicazione scritta alla regione entro il 20 ottobre 2017.

8. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni del presente decreto in occasione della prima assemblea dei soci utile.

9. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Salvo ove diversamente previsto, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale internet del Ministero.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, è abrogato.

2. In deroga al comma 1, le disposizioni contenute nell'allegato allo stesso continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2017 per tutti i programmi operativi e, per quanto compatibili, alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.

Art. 31.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. prev. n. 898





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Allegato al D.M. n.5927 del 18 ottobre 2017

(documento parte integrante della Strategia Nazionale 2018-2022 adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017 n. 4969)



INDICE

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento
2. Procedure per il riconoscimento delle OP
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento.
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.
5. Esternalizzazione
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita
7. Fusioni

PARTE B

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi
9. Il fondo di esercizio
10. Importo dell'aiuto dell'Unione.
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)
12. Valore della produzione commercializzata VPC
 - 12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio
 - 12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale
 - 12.3 VPC calcolato per altri fini.
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale
15. Approvazione dei programmi operativi.
16. La rendicontazione
17. Intestazione dei giustificativi di spesa
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci
19. La rendicontazione degli investimenti
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato
21. Erogazione degli aiuti
22. Conto corrente dedicato
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi
25. Relazioni e comunicazioni delle OP 30
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi
27. Le condizioni di equilibrio

PARTE C

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

28. Spese ammissibili
29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.
30. Personale
31. Spese generali
32. Criteri di coerenza e complementarità tra OCM e Sviluppo Rurale

PARTE D

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

33. Ritiri dal mercato
 - 33.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi
34. Promozione e comunicazione
35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi
36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria
37. Assicurazione del raccolto

PARTE E

Mercati rappresentativi

PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento

Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo

Appendice 2a - tab 1

Appendice 2a - tab 2

Appendice 2a - tab 3

Appendice 2b - tab 1

Appendice 2b - tab 2

Appendice 2b - tab 3

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate mutatis mutandis - alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 5927/2017 sono di riferimento anche per il presente allegato.

Con il termine di decreto, si intende, se non diversamente specificato, il decreto ministeriale n. 5927/2017.

PARTE A

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI (OP) E DELLE LORO ASSOCIAZIONI (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento.

I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente. Tutti i codici NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel database TARIC al seguente indirizzo web: <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>




Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I – parte PARTE IX - Prodotti ortofrutticoli

codice NC	designazione	Prodotto	Codice NC
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	Cipolle e scalogni	0703 10
		Aglio	0703 20 00 00
		Porri ed altri ortaggi agliacei	0703 90 00
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati	Cavolfiori e cavoli broccoli	0704 10 00
		Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00 00
		Cavoli bianchi e cavoli rossi	0704 90 10 00
		Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>	0704 90 90
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	Lattughe a cappuccio	0705 11 00 00
		Altre lattughe	0705 19 00 00
		Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	0705 21 00 00
		Altre cicorie	0705 29 00 00
0706	Carote, navoni, barbabietole da	Carote e navoni	0706 10 00



	insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-ropa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	Altre radici commestibili	0706 90
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Cetrioli	0707 00 05
		Cetriolini	0707 00 90 00
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	0708 10 00
		Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	0708 20 00
		Altri legumi	0708 90 00
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	Asparagi	0709 20 00
		Melanzane	0709 30 00 00
		Sedani, esclusi i sedani rapa	0709 40 00
		Peperoni	0709 60 10 00
		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0709 70 00 00
		Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	0709 99 10 00
		Bietole da costa e cardi	0709 99 20 00
		Capperi	0709 99 40 00
		Finocchi	0709 99 50 00
		Zucchine	0709 93 10 00
		Carciofi	0709 91 00 00
		Altri ortaggi e legumi	0709 99 90
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	Mandorle	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)
		Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)	0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)
		Noci comuni	0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00



			(sgusciate)
		Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	0802 41 00 00
		Pistacchi	0802 51 00 00
		Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00	ex0802 90
0804	Fichi, freschi	Fichi, freschi	0804 20 10 00
0805	Agrumi, freschi o secchi	Arance	0805 10
		Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	0805 20
		Pompelmi e pomeli	0805 40 00
		Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	0805 50
		Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	0805 90 00
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Uve da tavola, fresche	0806 10 10
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	Cocomeri	0807 11 00 00
		Altri meloni	0807 19 00
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
		Pere	0808 30
		Cotogne	0808 40 00 00
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	Albicocche	0809 10 00 00
		Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0809 21 00 00 0809 29 00 00
		Altre ciliege	
		Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
		Prugne e prugnone	0809 40
0810	Altra frutta fresca	Fragole	0810 10 00 00
		Lamponi, more di rovo o di	0810 20



		gelso e morelamponi	
		Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	0810 40
		Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	0810 50 00 90
		Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)	0810 50 00 10
		Altre frutta fresche	0810 90
		Melograno	0810 90 75 30
		Fico d'india	0810 90 75 50
0910 20	Zafferano	Zafferano	0910 20
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99
ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 86
1212 92 00	Carrube	Carrube	1212 92 00 00

2. Procedure per il riconoscimento delle OP.

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (in prosieguo indicato anche come regolamento di base), e dal regolamento delegato 2017/891 (in prosieguo indicato anche come regolamento delegato) e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel decreto e nelle presenti procedure.

Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

- personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
- numero minimo di aderenti e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal presente decreto;
- presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato;
- perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento di base;
- disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto e in particolare di ciascuna delle funzioni elencate all'art. 7 del regolamento delegato;
- criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo e statuto conformi al reg. (UE) n. 1308/2013;
2. composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
3. elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro Organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
4. relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa - commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;
5. prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'art. 9 del regolamento di esecuzione, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;
6. se del caso, bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;



7. titolo di proprietà, possesso o disponibilità tramite propri associati, AOP e/o filiali anche se controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal reg. (UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo;

8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'art. 22, par. 2 del regolamento delegato;

b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto;

c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato, non sono presi in considerazione nella compagine sociale.

I risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Regione dispone i necessari approfondimenti.

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.

Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento di esecuzione, per il riconoscimento delle AOP le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4 lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel

caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento.

Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:

ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;

la sede;

il codice fiscale;

la forma societaria indicando a quale lettera dell'art. 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;

il codice/i dei prodotti per il quale il riconoscimento è concesso, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;

il VPC con la precisazione se è stata applicata la riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;

il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;

l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.

Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.

La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento, tuttavia in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti e l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la Regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.

In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della Regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.

Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che cancella l'OP dall'elenco nazionale.

4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.

In applicazione dell'art. 154, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del programma operativo.

Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli organismi pagatori nell'ambito dei controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione.

Le Regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.

Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'art. 27 del regolamento di esecuzione le Regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo.



Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le Regioni potranno valutare l'opportunità di riferirsi ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:

a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP;

b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;

c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;

d) l'attività principale ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato. A tal riguardo si precisa che dovrà essere preso in considerazione in che modo e in che misura l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti;

e) il valore della produzione commercializzata. A tal fine il valore da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'art. 22 del regolamento delegato, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'art. 22 (8) del regolamento delegato.

Il predetto valore deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori.

La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8.

Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo svolto dall'OP.

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:

- a) libro soci;
- b) bilanci;
- c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta;
- f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonché l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.

Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Mipaaf con il decreto ministeriale n. 3824 dell'11 febbraio 2016, relativo alle rese benchmark per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonché la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del volume della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.

Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore o della Regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori o dalle Regioni competenti per territorio.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la Regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'art. 23 paragrafo 4 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica l'art. 59 del regolamento delegato per gli aspetti di competenza e al contempo informa la Regione responsabile per il riconoscimento per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la Regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della Regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra Regione, la competenza è trasferita in quest'altra Regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le Regioni interessate convengano diversamente.

5. Esternalizzazione.

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, conformemente all'art. 13, paragrafi 2 (comma 1), e 3 del regolamento delegato, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dall'art. 22, paragrafo 9 del regolamento delegato.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.



6. Delega all'emissione delle fatture di vendita.

L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del decreto, può essere concessa dalla Regione competente in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;

b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno 10 aziende singole;

c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture.

Le fatture emesse su delega devono:

riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;

riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;

riportare il nome o il logo dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;

essere riferite a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica.

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture, sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.

In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

La Regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 11.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.

L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposti dalle Regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.

7. Fusioni.

La fusione, di cui all'art. 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'art. 34, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

FONDI DI ESERCIZIO, PROGRAMMI OPERATIVI E AIUTI

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi.

Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

I programmi operativi totali e parziali delle AOP dovranno riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP che delegano la realizzazione dell'intero programma operativo ad una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento. La Regione competente che riceve il programma operativo effettua i necessari controlli per la sua approvazione e ne informa la Regione ove le OP hanno ottenuto il riconoscimento.

Le OP che delegano la realizzazione di talune attività del loro programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra Regione che presenta un programma parziale, presentano alla Regione che ha concesso il riconoscimento il programma operativo integrale con evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente. Nel caso in cui le Regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA predisporrà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi e i progetti esecutivi annuali, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;

il consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.


Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I programmi operativi devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno gli elementi elencati all'art. 4, par. 1 del regolamento di esecuzione, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Inoltre dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni richieste al paragrafo 2 del medesimo art. 4, relativamente alla:

complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale;

assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.



I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

9. Il fondo di esercizio.

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziario esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 dell'art. 34 del regolamento di base.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo o un programma operativo parziale, la quota parte di fondo di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

a) di beneficiare del fondo di esercizio;

b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette.

10. Importo dell'aiuto dell'Unione.

L'aiuto unionale è pari al massimo al 4,1% del VPC accertato e copre il 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo.

La predetta aliquota può essere aumentata delle seguenti percentuali:

0,5%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi. Tali azioni possono aggiungersi a quelle già considerate nell'ambito del 4,1% fino alla concorrenza massima di un terzo del fondo di esercizio conseguente;

0,6%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi nel caso di AOP che attua tali misure per conto delle OP aderenti nell'ambito di un programma operativo totale o nell'ambito di un programma operativo parziale quando la AOP è delegata ad attuare tutte le misure di gestione delle crisi previste nel programma operativo di ciascuna OP.

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN).

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 19 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla Regione, e che vengono inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 92 del regolamento.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo autorizzato dalla Commissione europea.

I ritiri in beneficenza, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP, che rispettano le condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto, riconosciute nelle Regioni dove il livello di aggregazione calcolato conformemente all'art. 52, par. 1 del regolamento delegato è inferiore al 20%, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come media degli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero a cui le Regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando i dati per la verifica delle condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto e l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi dell'art. 34, par. 2, del regolamento delegato. Le Regioni possono accettare, con riserva, le modifiche presentate prima dell'autorizzazione comunitaria.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni relative all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Regione.

Altri devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN.


Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

12. Valore della produzione commercializzata VPC.

12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio



Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'art. 22 del regolamento delegato e nell'art. 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

dalla OP;

dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 22 del regolamento delegato e se rispetta i requisiti di cui all'art. 11 del regolamento, in ordine all'attività principale.

Altre, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'art. 12, par. 1, lettera b) e c) del regolamento delegato.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'art. 22 del regolamento delegato, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+
c) Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'art. 12, par. 1, lettera b) e c) del regolamento delegato	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'art. 22, par. 2, del regolamento delegato	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'art. 22, par. 8, del regolamento delegato	+
f) Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+
g) Valore dei sottoprodotti	+
h) Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
l) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
m) Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-
n) Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transazionali	-
o) Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-

p) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
q) Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerato tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

In caso di applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata, non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'art. 22 del regolamento delegato, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 15, comma 4 del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.


Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all'«uscita della filiale» purché ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto.

Nel caso che al controllo della filiale concorrano i soci produttori, il consenso della Regione affinché il VPC possa essere calcolato all'«uscita della filiale» deve dare atto che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.



In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

12.3 VPC calcolato per altri fini.

Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, e della percentuale del 40% stabilita per la gestione della fatturazione delegata realizzata fino all'8 marzo 2016, nonché per determinare il livello di aggregazione.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del regolamento delegato è riferito:

a) al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione;

b) all'ultimo periodo contabile per il quale i dati sono disponibili, nel caso di gestione della fatturazione delegata realizzata fino all'8 marzo 2016.

Il termine «valore della produzione commercializzata» è richiamato anche nella tabella della relazione annuale di cui all'art. 54, lett. b) del regolamento delegato, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.

Il periodo di riferimento come determinato al par. 2 dell'art. 15 del decreto, si applica per il calcolo del VPC per i nuovi riconoscimenti successivi all'entrata in vigore del regolamento delegato e al calcolo del VPC per la determinazione del fondo di esercizio per gli anni 2018 e seguenti di tutte le OP e AOP, comprese quelle che completano il programma operativo in applicazione dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.

In coerenza a quanto disposto dall'art. 23 paragrafo 4 del regolamento delegato, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

15. Approvazione dei programmi operativi.

Le regioni, accertata la ricevibilità del programma effettuano i controlli di cui all'art. 25 del regolamento di esecuzione, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assume particolare rilievo la verifica sulla fondatezza delle stime, prevista all'art. 25, per. 1, lett. d) del regolamento di esecuzione.

A tal fine le OP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della spesa.

In particolare:

a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;

b) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 20.000 e fino a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;

c) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 20.000 è presentato almeno un preventivo.

Relativamente alle lettere b) e c) le Regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili, prodotti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezzi regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, listini e osservatori dei prezzi, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella circolare ministeriale o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Sempre per i casi in cui sono previsti più preventivi, la Regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno quelli citati ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e del risultato finale.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check list, che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Per ulteriori elementi di valutazione sull'ammissibilità delle spese è utile anche la consultazione del documento redatto dalla rete rurale nazionale 2014-2020 consultabile al sito:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15656>

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altre misure, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.

16. La rendicontazione.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.



La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- g) la conformità all'art. 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
- i) la conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- l) la relazione annuale prevista all'art. 21, par. 2, del regolamento di esecuzione, redatta con l'utilizzo dell'apposito format predisposto dalla Commissione europea.

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Entro il 15 devono essere incassati anche eventuali assegni utilizzati per i pagamenti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, sono presi in considerazione le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati tramite procedure legalmente autorizzate, che consentono la completa tracciabilità dell'operazione fino all'incasso delle somme da parte del fornitore.

In nessun caso sono ammissibili pagamenti effettuati in contanti.

Qualora sussistano le condizioni indicate all'art. 9 del regolamento di esecuzione l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e l'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.

17. Intestazione dei giustificativi di spesa.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci;
- c) alle filiali nella fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato.

18. Rimborso delle spese sostenute dai soci.

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:

schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;

b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;

c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;

d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempimenti riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra debiti contratti dal socio verso l'OP.

19. La rendicontazione degli investimenti.

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:


- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;

c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

- d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.



20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera *b)*, punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato. Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a)* il tempo di lavoro prestato;
- b)* la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c)* il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere *a)*, *b)* e *c)* vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

21. Erogazione degli aiuti.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in più soluzioni, mediante:

a) anticipi periodici trimestrali fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'art. 34, par. 2 del regolamento delegato, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;

b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Le richieste di anticipazione di cui all'art. 11 del regolamento delegato, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per quadrimestre di riferimento.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della

ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

22. Conto corrente dedicato.

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi, salvo il caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.



23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato.

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese;

b) Contributi finanziari da parte della OP;

c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;

d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;

e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario.

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;

b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate;

c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori;

d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio, tuttavia in caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento.

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importi dovranno essere prontamente riaccrediti.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'art. 56 del regolamento delegato e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le even-

tuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi è presentata in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;

b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;

c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

25. Relazioni e comunicazioni delle OP.

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. Relazione annuale: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;

2. Relazione di valutazione: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

La relazione annuale anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 54, lettera b) del regolamento delegato, specifica almeno quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale;

b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori);

c) tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;

d) tutte le filiali di cui all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato;

e) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;

f) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;

g) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;


h) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;

i) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;

j) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza basate, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;

k) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;

l) le modalità di adempimento della Disciplina ambientale;



m) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

n) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

o) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;

p) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informative per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento delegato e da quello di esecuzione, nonché le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'art. 23 del decreto.

26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

I controlli amministrativi di cui all'art. 26 del regolamento di esecuzione sono svolti prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati conformemente al paragrafo 1 del citato art. 26.

Relativamente ai controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispose un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'art. 27 del regolamento di esecuzione e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali. Il campione deve coprire almeno il 35% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore e il numero di OP e AOP deve essere tale che ciascuna OP e AOP riceve un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali se opportuno.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 5 dell'art. 27 citato.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 16.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

L'Organismo pagatore può escludere dal controllo in loco taluni interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci, sulla base dell'analisi dei rischi già definita integrata con elementi che tengono conto dell'entità della spesa e delle caratteristiche intrinseche dell'intervento che influenzano le condizioni di ammissibilità e la possibilità di mancata esecuzione dell'intervento. Il verbale relativo al controllo dell'OP rende conto della decisione adottata.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP e le Filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può chiedere la collaborazione dell'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento richiamati ai paragrafi 1, 4 e 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la Regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla Regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.

27. Le condizioni di equilibrio.

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, si applicano le condizioni definite nella Strategia nazionale.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

PARTE C

SPESE NEI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP AOP

28. Spese ammissibili.

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato II del regolamento delegato, nonché quelle escluse dalla Strategia nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.



Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

a) spese per investimenti materiali:

strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali;

impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale; macchinari ed attrezzature;

b) spese per investimenti immateriali;

c) spese generali di produzione (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);

d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);

e) spese per servizi;

f) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

10 anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);

5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;

3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;

impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'art. 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto e deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza. Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale) utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono stati individuate le seguenti azioni:

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecniche di trattamento dei prodotti.

Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica circolare ministeriale.

30. Personale.

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:


a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;

b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;

c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante speci-



fica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filiale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo allo stesso figura professionale entro l'importo massimo di euro 43.000,00 e 52.000,00 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e del personale che svolge le attività di cui alla lettera *c)*. I predetti importi massimi sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Dette spese devono essere documentate da:

buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;

fatture negli altri casi.

Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella circolare.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti, devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, della AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;

realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;

sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;

attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per «ettaro equivalente» sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella circolare ministeriale.

31. Spese generali.

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità.

Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

32. Criteri di coerenza e complementarietà tra OCM e Sviluppo Rurale.

Per i criteri di coerenza e complementarietà tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

PARTE D

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE NEI PROGRAMMI OPERATIVI

33. Ritiri dal mercato.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'art. 45, paragrafo 1 del regolamento delegato.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'art. 46, paragrafo 2, comma 5, del regolamento delegato, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le ortofrutticoli organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accREDITAMENTO è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.


AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, tengono conto della compatibilità dello scopo no profit dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'art. 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 46, del regolamento delegato, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'art. 80, par. 3, del regolamento, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti



importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

33.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofruitticoli destinati alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato;
2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

34. Promozione e comunicazione.

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
- b) gestire le eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere aggiuntivi ad altre azioni di promozione e comunicazione in corso d'opera nell'ambito del programma operativo dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi.

Sono da escludersi dal finanziamento tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.

35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi.

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;
- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria.

Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inscrivere le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.

A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:

Actinidia deliciosa;

Actinidia sinensis;

Diospyrus kaki.

Le Regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

37. Assicurazione del raccolto.

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta..

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

PARTE E


MERCATI RAPPRESENTATIVI

Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofruitticoli elencati nell'allegato VI al regolamento delegato.

Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti, rilevato da Ismea, conformemente all'art. 55, paragrafo 1 del regolamento delegato e all'allegato VI al medesimo regolamento. I mercati rappresentativi sono individuati con circolare ministeriale.

Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del giorno ferial successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione individuati nella circolare ministeriale.



PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI


E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL **RICONOSCIMENTO** DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI/ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 152 / 156 DEL REG. (UE) 1308/2013.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP


Organizzazione di produttori				
Associazione di Organizzazioni di produttori				
Data di costituzione				
Data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento				
Ragione sociale (per esteso)				
Forma societaria (rif. articolo 2, comma 5 del DM 5927/2017)		Let. a	Let. b	Let. c
• Sigla (se prevista)				
Sede legale				
Sede operativa effettiva				
n. di telefono				



n. fax		
e-mail		
pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento	Codice NC	prodotto

B . VERIFICA DEI REQUISITI FONDAMENTALI

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato correttamente indicato, dalla OP, il prodotto per cui è chiesto il riconoscimento? (Art. 4, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
2	E' stato accertato che l'OP è costituita e controllata da produttori ortofrutticoli? (Art. 154, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	E' stato accertato che l'OP è costituita su iniziativa dei produttori? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
4	La OP, persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lett. c) punti i), ii), iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
5	La OP ha come obiettivo quello di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità (art. 152, lett. c), punto i), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
6	La OP ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta? (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
7	La OP ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione? (art. 152, lett. c), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	



8	E' stato accertato che la OP rispetta il numero minimo di soci produttori previsto dal Decreto MIPAAF n. 5927/2017 (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 5 del regolamento delegato 2017/891)	
9	Nella compagine sociale sono presenti soci con aziende in altri Stati membri?	
10	Se sono presenti soci con aziende in altri Stati membri esistono le condizioni previste dal DM 5927/2017 per la concessione dello <i>status</i> di OP transazionale? (art. 4 del DM 5927/2017)	
11	La OP ha preventivamente inserito nel portale SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali? (art. 25 del DM 5927/2017)	
12	È stato verificato se la OP/AOP ha soci che operano in altri Stati membri dell'unione? (articoli 14/19 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
13	La OP ha assunto una forma giuridica societaria tra quelle previste dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 102/2005? (art. 3, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e art. 2, c. 5 del DM 5927/2017)	
14	E' stato accertato che la OP rispetta il valore minimo della produzione commercializzabile nel periodo di riferimento? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 8 del regolamento delegato 2017/891)	
15	È stato verificato che il periodo di riferimento corrisponde a quello previsto all'art. 15, c. 1 del DM 5927/2017?	
16	Il valore della produzione commercializzabile è stato calcolato esclusivamente in base alla produzione dei soci dell'OP ed esclusivamente per i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 22, par. 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
17	Se la OP chiede il riconoscimento per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si è impegnata a garantire che i prodotti verranno conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo? (Art. 4, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
18	Nel caso in cui parte del valore della produzione commercializzabile sia stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale, questa era controllata, nel periodo di riferimento, per almeno il 90 % conformemente all'art. 22, par. 8, lett. a), del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	
19	Dal calcolo del valore della produzione commercializzabile è stata esclusa l'IVA? (Art. 22, par. 6, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
20	Nel caso di prodotti trasformati, sono state applicate le percentuali di riduzione previste dall'art. 22, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	
21	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dei soggetti costitutori dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzabile di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
22	La OP dispone del personale, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici necessari all'adempimento degli obiettivi per i quali si è costituita e ha chiesto il riconoscimento? (art. 7 del regolamento delegato 2017/891), in particolare:	



	a) la conoscenza della produzione dei loro soci	
	b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci	
	c) la commercializzazione della produzione dei loro soci	
	d) la gestione commerciale e finanziaria e	
	e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale	
23	L'OP adempie all'obbligo di fornire ai propri soci mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione? (art. 10 del regolamento delegato 2017/891).	
24	La OP ha concluso o intende concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale per svolgere in parte l'attività di commercializzazione?	
	Il contratto di esternalizzazione stipulato per la commercializzazione o ad altri fini, contiene disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di	
25	a) impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni) (art. 13 par. 3, lett. a), del regolamento delegato 2017/891)	
	b) stabilire condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate) (art. 13 par. 3, lett. b), del regolamento delegato 2017/891),	
26	Dall'insieme delle condizioni verificate, si può concludere che l'OP è in grado di assolvere all'attività principale come definita all'art. 11 del regolamento delegato 2017/891?	
27	La OP ha preventivamente inserito sul SIAN le informazioni relative a quanto previsto dal DM 5927/2017?	
28	E' stato effettuato il controllo informatico e amministrativo nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul fascicolo aziendale presente sul portale AGEA/SIAN della rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	



**C . VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATUTO AL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013**

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)	Riferimen to all'art./i dello statuto
1	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole applicate dalla Organizzazione di Produttori? (Art. 153 par. 1, lett. a), del Regolamento (UE n. 1308/2013)		
2	Lo statuto della OP impone ai propri aderenti di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, di una data azienda ad una sola organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
3	Lo statuto della OP, autorizza e disciplina le deroghe alla commercializzazione diretta? (Art. 5 del DM 5927/2017)		
4	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette? (Art. 153 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
5	Lo statuto della OP contiene le procedure per la determinazione, adozione e modifica delle regole di cui all'art. 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) 1308/2013? (Art. 153, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
6	Lo statuto della OP contiene l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento della organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
7	Lo statuto della OP contiene le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese? (Art. 153, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
8	Lo statuto della OP contiene le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
9	Lo statuto della OP contiene le regole relative all'ammissione e al recesso dei soci, in particolare il periodo minimo di adesione che non può essere inferiore ad un anno? (Art. 153, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1308/2013) e art. 9 del regolamento delegato		
10	Lo statuto della OP contiene le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento della Organizzazione di Produttori? (Art. 153, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		



11	Sono rispettate nello Statuto le regole per i soci non produttori stabilite dal DM 5927/2017?		
12	Sono rispettate nello Statuto le regole sulla percentuale massima del diritto di voto e delle quote o dei capitali previste dal DM 5927/2017, che una persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente aderente può detenere?		

D. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato effettuato il controllo in loco sulla rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
2	Sono state controllate le superfici e le produzioni nel rispetto delle percentuali previste dall'allegato al DM 5927/2017?	
3	I risultati dei controlli a campione di cui all'allegato al DM 5927/2017 sono stati estesi per proiezione alla totalità dei produttori aderenti alla OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate?	
4	È stata accertata la presenza delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, del personale dipendente e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente



Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PREVISTO DALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. art. 2, comma 5 del DM 5927/2017)	Lett. a	Lett. b	Lett. c
Sigla (se prevista)			
Sede legale			
Sede operativa effettiva			
n. di telefono			
n. fax			




e-mail		
pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	prodotto

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO


		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 32, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 25, par. 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/ 891)	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo? (Art. 25, par. 2, prima frase del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 25, par. 3, del regolamento delegato 2017/891)?	
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto i), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto ii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	



7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto iii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta ? (Art. 22, par. 1, del Regolamento delegato 2017/ 891)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM 5927/2017)	
3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati ? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM 5927/2017)	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 22, par. 3 del Regolamento delegato 2017/891)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art. 22, par. 4 del Regolamento delegato 2017/891)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 22, par. 2 Regolamento delegato 2017/891)	
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art. 22, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato 2017/891)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 22, par. 7, del Regolamento delegato 2017/891);	




9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale (art. 22, par. 8, del Regolamento delegato 2017/891);	
10	Se SI, è stato accertato che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	
12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto di cui al capo III, sezione 7 del Regolamento delegato 2017/891 o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 22 par. 10 del Regolamento delegato 2017/891)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (Art. 22, par. 9, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1 gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (Art. 15 del DM 5927/2017)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP ? (Art. 23, par. 1, secondo periodo del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
16	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento ? (art. 23, par. 2, del regolamento delegato 2017/891) ?	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 23, par. 1, del regolamento delegato 2017/891 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento? (Art. 23, par. 5, del regolamento delegato 2017/891);	




19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	
	b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	

D. CONTENUTO DEL PROGRAMMI OPERATIVO

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma? (Art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento di esecuzione 2017/892);	
2	E' presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5 del regolamento di esecuzione 2017/892); (Art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
3	il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
4	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto iv), del regolamento di esecuzione. 2017/892);	
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla strategia nazionale e dall'allegato II del Regolamento di esecuzione 2017/892?	
6	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (art. 4, lett. b), prima frase del Regolamento di esecuzione 2017/892);	
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. b), seconda frase, del Regolamento di esecuzione 2017/892);	
8	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento? (Art. 4, par. 2, lett. b), del Regolamento di esecuzione 2017/892);	



9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio? (Art. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
11	E' presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato 2017/ 891 e del regolamento di esecuzione 2017/892 ? (Art. 5, lett. b), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
12	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli? (Art. 5, lett. c), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
13	Il programma comprende due o più azioni ambientali? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. a)	
14	in alternativa alle due azioni ambientali, il programma prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 10% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. b)	
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nella Disciplina ambientale nazionale?	
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute ai capitoli 5, 6 e 7 della Disciplina ambientale nazionale?	
17	Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891? (art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2017/891) o altre non finanziabili ai sensi della Strategia nazionale?;	
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo ?	
19	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo ?	
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
21	Se SI tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal DM 5927/2017 e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal DM 5927/2017 o dalle specifiche disposizioni regolamentali?	
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella Strategia nazionale?	



25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi ? (art 32 par. 3 penultimo comma del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
26	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
29	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	

E . AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% el VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (Art. 34, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
2	Se l'aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi? (Art. 34, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	Se SI è rispettato il limite massimo del 4,6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
4	Se l'OP ha richiesto l'aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'esistenza della condizione è stata verificata?	
5	Se l'OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficenza e richiesto l'aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	
6	Se l'OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	



F . CONTROLLI IN LOCO


		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente



Appendice 2a – tab 1


REGIONE

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)**

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

* dati EUROSTAT

** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce “uva da tavola” a livello regionale.



Appendice 2a – tab 2

REGIONE


VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2....	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione
IT---							
	TOTALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)

REGIONE	VPC 20--	VPC 20--	VPC 20--
---------	----------	----------	----------

ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROMAG.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
P.A. TRENTO					
P.A. BOLZANO					
PIEMONTE					
PUGLIA					



SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		€ -		€ -		€ -

totale VPC da conteggiare

€ -

€ -

€ -

Appendice 2a – tab 3

REGIONE -----

Confronto	VPC ORTOFRUTTICOLA REGIONALE AGGREGATA IN OP	VPC REGIONALE TOTALE	% aggr
20--			
20--			
20--			
		media	



Appendice 2b – tab 1

OP CHE PRESENTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 19, PAR. 3, DEL DECRETO

AFN anno

Regione con livello di aggregazione inferiore al 20%

Anno nel quale viene presentata la domanda

	triennio anno -2/anno-4 (*)				triennio anno -1/anno -3 (*)				variazione %
	anno -2	anno -3	anno -4	media	anno -1	anno -2	anno -3	media	
OP1									
OP2									
OPX									
OPX									


(*) anni rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso all'AFN

Appendice 2b – tab 2

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 - AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziari o nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											
IT..											
IT..											
IT..											
IT..											



Appendice 2b – tab 3

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione

a			b		c		d	e	f		
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)		Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2--- (000 di euro)		Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	contributo finanziario dei sociprevisto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)		
COD. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		(000 di euro)	(000 di euro)	
				Regione	importo		Regione	importo			
IT--											

18A00746

DECRETO 16 novembre 2017.

Criteria e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che, alla tabella 12 - Riepilogo, allegato «Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente», voce «D.L. n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio», rfinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2016 e 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 2 novembre 2016 le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, a causa del permanere della crisi di mercato del comparto cerealicolo, di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;


d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi Contratti di filiera;

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rfinanziato dalla legge n. 232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le



domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
- b) valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
- c) migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;
- d) favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

- a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.

2. L'aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

3. L'aiuto è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

4. Fermo restando il limite massimo di 200 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018 e raccolto nel corso dell'anno 2018, è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

5. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

7. Il Soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto


1. Il Soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del Soggetto gestore stesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del Contratto/Contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute, il Contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.



Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il Soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun Soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun Soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al Soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il Soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Soggetto gestore provvede a comunicare al Soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulo

1. Il Soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» al Soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziare ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi del presente decreto per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2017

*Il Ministro delle politiche
agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 908

18A00705

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2017.


Adeguamento dei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L156 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera f), del predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica l'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, «Definizioni», introducendo il seguente punto 61bis): ««de-localizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi



è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;

Visto, altresì, l'art. 1, paragrafo 10, lettera c), del predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che inserisce nell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, «Aiuti a finalità regionale agli investimenti», il seguente paragrafo «16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto»;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Visto il regime di aiuto n. SA.41081 (2015/X), registrato in data 26 febbraio 2015, inerente allo strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, ed attuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regime di aiuto n. SA.42863 (2015/X) registrato in data 11 agosto 2015 inerente allo strumento per la reindustrializzazione e riqualificazione delle aree di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinato, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015;

Visto il regime di aiuto n. SA.41721 (2015/X), registrato in data 28 aprile 2015, inerente alla concessione di agevolazioni a sostegno di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania ed alla riqualificazione del sistema produttivo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014;

Visto l'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede che in caso di modifica dello stesso regolamento ogni regime di aiuto esentato a norma del medesimo regolamento rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di svi-

luppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2015, n. 178, recante i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2014, n. 82, recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 2015, n. 47, che ha adeguato le disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerata l'esigenza di adeguare, nei termini indicati dall'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, i regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui ai citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alla sopra richiamata disposizione relativa alla delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 concernente i contratti di sviluppo, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera *t*) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera *t*) è aggiunta la seguente: «*t-bis*) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;

b) all'art. 4, comma 9, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio

nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 concernente gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera *n*) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;


b) all'art. 4, comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) limitatamente agli aiuti a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 concernente agevolazioni per le aree di crisi della Campania, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera *h*) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera *h*) è aggiunta la seguente: «*h-bis*) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze



dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;

b) all'art. 4, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 21

18A00747

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Effe cooperativa editoriale S.p.a. - in liquidazione», in Veroli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'AGCI Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Effe Cooperativa Editoriale S.p.a. - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.550.378,00, si riscontra una massa debitoria

di € 6.665.029,00 ed un patrimonio netto negativo di € -5.001.997,00;

Vista la nota del 28 novembre 2017 con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza presso il Tribunale di Frosinone di atti di pignoramento presso terzi;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Effe Cooperativa Editoriale S.p.a. - in liquidazione», con sede in Veroli (FR) (codice fiscale 02062060609) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Russo, (codice fiscale RS-SVCN67R12F839F), nato a Napoli il 12 ottobre 1967, e ivi domiciliato in via M. Cervantes n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto*
SOMMA

18A00664



DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Nuova - società cooperativa edilizia maceratese», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Città Nuova - Società Cooperativa Edilizia Maceratese», con sede in Macerata (MC) sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 142.285,00 si riscontra una massa debitoria di € 189.511,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -47.226,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Città Nuova - Società Cooperativa Edilizia Maceratese», con sede in Macerata (MC), (codice fiscale 01622690434) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa. Sonia Di Cesare (codice fiscale DCSSNO72R64A271X), nata in Ancona (AN) il 24 ottobre 1972 ed ivi domiciliata, in via Marsala, 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto*
SOMMA

18A00665

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carpenterie Ferroviarie Vadesi società cooperativa», in Vado Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Carpenterie Ferroviarie Vadesi società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 aprile 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 215.749,00, si riscontra una massa debitoria di € 295.177,00 ed un patrimonio netto negativo di € -214.359,00;

Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carpenterie Ferroviarie Vadesi società cooperativa», con sede in Vado Ligure (SV) (codice fiscale n. 01658740095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Auxilia, nato a Savona il 24 giugno 1965, (codice fiscale XLASLV65H24I480Y) ivi domiciliato in via Vegerio, n. 6/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto*
SOMMA

18A00668

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale Aurora in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 35.062,00, si riscontra una massa debitoria di €. 246.045,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -210.983,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.


La società cooperativa «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», con sede in Certaldo (FI) (codice fiscale 05437110488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Parati (c.f. PRTSFN-68L05A390F), nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto n. 180/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

18A00663

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grifone società cooperativa», in Castelnuovo di Garfagnana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Grifone società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 72.292,00 si riscontra una massa debitoria di € 176.468,00 ed un patrimonio netto negativo di € -123.835,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Grifone società cooperativa», con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) (codice fiscale n. 02177460462) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Michele Giorgetti (c.f. GRGMHL-75S18E715U) nato a Lucca il 18 novembre 1975, ivi domiciliato, via Pisana n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

18A00666

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «D'Annunzio società cooperativa», in Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-octiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «D'Annunzio società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.728,00 si riscontra una massa debitoria di € 445.922,00 ed un patrimonio netto negativo di € -438.194,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D'Annunzio società cooperativa», con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI) (codice fiscale n. 11380831005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Parati (c.f. PRTSFN-68L05A390F) nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto n. 180/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDRA

18A00667

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fullservice società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fullservice società cooperativa»;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 159.794,00 si riscontra una massa debitoria di € 248.806,00 ed un patrimonio netto negativo di € -97.854,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fullservice società cooperative», con sede in Arezzo (codice fiscale n. 02123730513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Sismondi (c.f. SSMNDR81H-09D612L) nato a Firenze il 9 giugno 1981, ivi domiciliato, via Poggio Imperiale n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDIA

18A00669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna»

Estratto determina IP n. 14 dell'8 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MIRELLE 60 mcg/15 mcg 3x28 filmomhulde tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE212222 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola, Isola n. 8, lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (Milano).

Confezione: ARIANNA 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045693013 (in base 10) 1CLG2P (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Ogni confezione calendario contiene 28 compresse film-rivestite, di cui 24 compresse di colore giallo pallido e 4 compresse di colore bianco.

Ogni compressa giallo-pallida (compressa attiva) contiene:

Principi attivi: gestodene µg 60; etinilestradiolo µg 15.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Ogni compressa bianca (placebo) contiene:

Principio attivo: le compresse film-rivestite bianche non contengono alcun principio attivo (placebo).

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio e Opadry bianco Y-5-18024-A [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Indicazioni terapeutiche: «Arianna» è un contraccettivo ormonale orale. È indicato per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Arianna» 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045693013; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Arianna» 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045693013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00791

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina n. 51 del 10 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 1,16% gel 100 g dalla Germania con numero di autorizzazione 520.00.03, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (Milano)

Confezione: «Voltaren Emulgel» «1% gel» tubo da 100 g.

Codice AIC: 045625011 (in base 10) 1CJCPM (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

Principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico).

Eccipienti: acqua purificata, 2-propanolo, glicole propilenico, alcool estere dell'acido grasso caprilico/caprico, paraffina, cetomacrogol, carboximer, dietilamina, profumo Cream.



Indicazioni terapeutiche: «Voltaren Emulgel» è indicato per il trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura reumatica o traumatica che interessano:

- articolazioni, ad es. osteoartrosi e artriti;
- muscoli, ad es. contratture o lesioni;
- tendini e legamenti, ad es. tendiniti.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltaren Emulgel» «1% gel» tubo da 100 g.
Codice AIC: 045625011; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltaren Emulgel» «1% gel» tubo da 100 g.
Codice AIC: 045625011; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00792

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 10 dell'8 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml, collirio en soluzione 1 x 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 71576 C.N. 664153-8 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, lotto 8100 - 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Vigamox» - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627015 (in base 10) 1CJFN7 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 5,45 mg di moxifloxacina cloridrato equivalente a 5 mg di moxifloxacina base - Ogni goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina;

Eccipienti: sodio cloruro; acido bórico; acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del pH); acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da ceppi sensibili alla moxifloxacina. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO); S.C.F. s.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO); De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Vigamox» - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627015; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Vigamox» - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00793

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon»

Estratto determina IP n. 8 dell'8 gennaio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENADON 300 mg comprimidos recubiertos con película 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 34349 C.N. 654831-8, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di Nola - Isola 8, lotto 8100 - 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa presso via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Benadon» - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 042862021 (in base 10) 18W1G5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio Attivo: piridossina cloridrato (vitamina B6) 300 mg;

Eccipienti: povidone K90, talco, magnesio stearato, acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1), carmellosa sodica, macrogol 6000, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

Terapia e profilassi delle carenze di vitamina B6 (malnutrizione, etilismo, ecc.). Trattamento e profilassi delle nevriti in caso di terapia con isoniazide, idralazina, penicillamina, cicloserina. Anemie piridossino-sensibili. Terapia coadiuvante della pellagra (in associazione con la vitamina PP) e in corso di radioterapia.

Officine di confezionamento secondario


S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO); De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Benadon» - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 042862021; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Benadon» - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 042862021; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00794

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Aggiornamento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale».

In attuazione dell'art. 43, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, l'Agenzia per l'Italia digitale ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 130 del 6 giugno 2016 quanto necessario al fine di ottemperare alla sottoscrizione dell'elenco di fiducia di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, disponendo di pubblicare il suddetto elenco al seguente indirizzo: https://eidas.agid.gov.it/TL/IT_TSL_signed.xml, rendendolo disponibile, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione dell'8 settembre 2015, anche al seguente indirizzo: <https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml>

Ritenendo opportuno continuare la pubblicazione dell'elenco di fiducia in un'unica ubicazione, a far data dal 2 maggio 2018 detto elenco continuerà ad essere pubblicato esclusivamente all'indirizzo: <https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml>

Restano invariati il certificato di certificazione e i due certificati che potranno essere utilizzati per la verifica del citato elenco, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 130 del 6 giugno 2016, i cui codici identificativi, costituiti dall'impronta del certificato di certificazione e dei due certificati di sottoscrizione, generate impiegando la funzione di hash SHA-256, sono i seguenti:

il certificato di certificazione, con seriale 56 4A A8 93 D0 4A 35 48 A6 2B E5 A8 7A 34 12 64, ha impronta: 551A 9438 F68C 23CC 10E5 BC31 7A79 2ED2 81E8 DDF4 D9F4 385F E960 7259 C022 C55B;

il primo certificato di sottoscrizione, con seriale 10 AE EE B6 A1 98 90 4C 98 9E B3 5C D1 79 53 2F, ha impronta: ED36 919A 6A09 991C 1428 FA77 9133 1668 39D0 5640 D063 9B4A 2E42 BB05 FDB6 78DA;

il secondo certificato di sottoscrizione, con seriale 37 4E 5E B5 91 CA 98 40 92 2B F4 DE 9C 25 25 D0, ha impronta: D8B6 FCCA DB4A 81F9 D10F DFDA 7607 D261 1526 21E8 9B38 62DB 5A52 5BF2 6C69 9CD2.

I suddetti certificati restano disponibili rispettivamente su:

certificato di certificazione: <https://eidas.agid.gov.it/certificati/AgID-CA.cer>

primo certificato di sottoscrizione: https://eidas.agid.gov.it/certificati/IT_tsl1.cer

secondo certificato di sottoscrizione: https://eidas.agid.gov.it/certificati/IT_tsl2.cer

18A00730

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 gennaio 2018**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2239
Yen	135,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,399
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,88085
Fiorino ungherese	309,65
Zloty polacco	4,1707
Nuovo leu romeno	4,667
Corona svedese	9,834
Franco svizzero	1,1764
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6223
Kuna croata	7,4355
Rublo russo	69,2819
Lira turca	4,6552
Dollaro australiano	1,5287
Real brasiliano	3,9083
Dollaro canadese	1,527
Yuan cinese	7,8374
Dollaro di Hong Kong	9,5689
Rupia indonesiana	16341,51
Shekel israeliano	4,1856
Rupia indiana	78,2225
Won sudcoreano	1309,98
Peso messicano	22,8062
Ringgit malese	4,816
Dollaro neozelandese	1,6758
Peso filippino	62,288
Dollaro di Singapore	1,6151
Baht thailandese	38,993
Rand sudafricano	14,8092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00785



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 23 gennaio 2018**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2249
Yen	135,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,403
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,8783
Fiorino ungherese	310,13
Zloty polacco	4,1696
Nuovo leu romeno	4,671
Corona svedese	9,8443
Franco svizzero	1,1779
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,638
Kuna croata	7,4306
Rublo russo	69,2007
Lira turca	4,6295
Dollaro australiano	1,5365
Real brasiliano	3,9453
Dollaro canadese	1,5289
Yuan cinese	7,8466
Dollaro di Hong Kong	9,576
Rupia indonesiana	16345,06
Shekel israeliano	4,1878
Rupia indiana	78,118
Won sudcoreano	1317,85
Peso messicano	23,0622
Ringgit malese	4,8153
Dollaro neozelandese	1,6722
Peso filippino	62,501
Dollaro di Singapore	1,6162
Baht thailandese	38,989
Rand sudafricano	14,8551

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00786

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 gennaio 2018**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2352
Yen	135,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,374
Corona danese	7,4451
Lira Sterlina	0,87183
Fiorino ungherese	309,01
Zloty polacco	4,1563
Nuovo leu romeno	4,6648
Corona svedese	9,8323
Franco svizzero	1,1735
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6275
Kuna croata	7,4325
Rublo russo	69,5725
Lira turca	4,6263
Dollaro australiano	1,531
Real brasiliano	3,9437
Dollaro canadese	1,5229
Yuan cinese	7,8719
Dollaro di Hong Kong	9,6556
Rupia indonesiana	16450,39
Shekel israeliano	4,2117
Rupia indiana	78,673
Won sudcoreano	1315,33
Peso messicano	22,9045
Ringgit malese	4,8289
Dollaro neozelandese	1,6677
Peso filippino	62,79
Dollaro di Singapore	1,6181
Baht thailandese	39,032
Rand sudafricano	14,7803

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00787



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 gennaio 2018**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2407
Yen	135,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,381
Corona danese	7,4444
Lira Sterlina	0,87038
Fiorino ungherese	309,35
Zloty polacco	4,1469
Nuovo leu romeno	4,6693
Corona svedese	9,8188
Franco svizzero	1,168
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5858
Kuna croata	7,4245
Rublo russo	69,2815
Lira turca	4,641
Dollaro australiano	1,5358
Real brasiliano	3,9063
Dollaro canadese	1,5289
Yuan cinese	7,8549
Dollaro di Hong Kong	9,6996
Rupia indonesiana	16492,63
Shekel israeliano	4,2229
Rupia indiana	78,865
Won sudcoreano	1314,41
Peso messicano	22,881
Ringgit malese	4,8207
Dollaro neozelandese	1,6823
Peso filippino	63,189
Dollaro di Singapore	1,6202
Baht thailandese	38,983
Rand sudafricano	14,7614

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00788

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 gennaio 2018**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2436
Yen	135,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,357
Corona danese	7,4428
Lira Sterlina	0,87335
Fiorino ungherese	309,8
Zloty polacco	4,1422
Nuovo leu romeno	4,6663
Corona svedese	9,8005
Franco svizzero	1,1632
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5655
Kuna croata	7,419
Rublo russo	69,5246
Lira turca	4,6635
Dollaro australiano	1,538
Real brasiliano	3,9149
Dollaro canadese	1,5325
Yuan cinese	7,8693
Dollaro di Hong Kong	9,7222
Rupia indonesiana	16558,53
Shekel israeliano	4,215
Rupia indiana	79,1055
Won sudcoreano	1323,68
Peso messicano	23,067
Ringgit malese	4,8179
Dollaro neozelandese	1,6943
Peso filippino	63,492
Dollaro di Singapore	1,6259
Baht thailandese	39,037
Rand sudafricano	14,7883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00789



MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on» per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg.

Estratto decreto n. 2 del 10 gennaio 2018

Medicinale veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 40 kg fino a 60 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, projensdorfer Str. 324, Kiel, 24106 Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- confezione da 1 pipetta da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629073;
- confezione da 2 pipette da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629085;
- confezione da 3 pipette da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629097;
- confezione da 4 pipette da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629109;
- confezione da 6 pipette da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629111;
- confezione da 24 pipette da 6,0 ml - A.I.C. n. 103629123.

Composizione: ciascuna pipetta da 6,0 ml contiene:

principio attivo:

imidacloprid: 600,0 mg;

permetrina (40/60): 3000,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani (oltre 40 kg fino a 60 kg).

Indicazioni terapeutiche.

Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*).

Le pulci sui cani vengono uccise entro un giorno dal trattamento. Un trattamento previene l'ulteriore infestazione da pulci per quattro settimane. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per la dermatite allergica da pulci (DAP).

Per il trattamento dei pidocchi (*Trichodectes canis*).

Il prodotto ha persistente efficacia acaricida e repellente nei confronti delle infestazioni da zecche (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus* per quattro settimane, e *Dermacentor reticulatus* per tre settimane).

Attraverso l'azione repellente e abbattente sulla zecca vettore *Rhipicephalus sanguineus*, il prodotto riduce la probabilità di trasmissione del patogeno *Ehrlichia canis*, riducendo quindi il rischio di ehrlichiosi canina. La riduzione del rischio è stata dimostrata negli studi a partire dal terzo giorno dopo l'applicazione del prodotto e persiste per quattro settimane.

È possibile che le zecche già presenti sul cane non vengano uccise entro due giorni dopo il trattamento e che restino attaccate e visibili. Si raccomanda pertanto la rimozione delle zecche già presenti sul cane al momento del trattamento, al fine di impedire loro di attaccarsi e consumare un pasto di sangue.

Un trattamento fornisce un'attività repellente (*anti-feeding*) contro i flebotomi (*Phlebotomus papatasi* per due settimane e *Phlebotomus perniciosus* per tre settimane), contro le zanzare (*Aedes aegypti* per due settimane e *Culex pipiens* per quattro settimane) e contro le mosche cavalline (*Stomoxys calcitrans*) per quattro settimane.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del prodotto nella busta di alluminio: tre anni;

periodo di validità del prodotto dopo apertura della busta di alluminio: dodici mesi (tutte le pipette devono essere utilizzate entro dodici mesi dopo l'apertura della busta di alluminio o prima della data di scadenza riportata sulla pipetta, qualora sia più breve);

periodo di validità della pipetta aperta: dopo l'apertura, l'intero contenuto della pipetta deve essere applicato sulla cute dell'animale.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00731

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallivac SE»

Estratto decreto n. 3 dell'11 gennaio 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Merial Italia S.p.A. con sede in via V. Pisani n. 16 - 20124 Milano, codice fiscale 00221300288, GALLIVAC SE, nelle seguenti confezioni:

- 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103617015;
- 12 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103617027;
- 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103617039;
- 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103617041,

è ora trasferita alla società IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Germania.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A00732

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,5 % 5mg/ml» soluzione pour-on per bovini.

Estratto provvedimento n. 10 dell'8 gennaio 2018

Medicinale veterinario CYDECTIN 0,5 % 5mg/ml Soluzione Pour-On per Bovini.

Confezioni:

- flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102363013;
- flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102363025;
- flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363037;
- flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 102363049.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura di mutuo riconoscimento:

(FR/V/XXXX/IA/76/G);

FR/V/0100/001/IA/021/G.

Variazione tipo IA in, C.I.I.a.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: si autorizza l'aggiornamento dell'RCP e degli stampati illustrativi per renderli conformi alla Decisione della Commissione europea, C (2017) 6577 final, del 25 settembre 2017.

Per effetto della suddetta variazione RCP, etichette esterne ed interne e foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:


Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)

Punto 4.5 - Precauzioni speciali per l'impiego.

Aggiungere il seguente paragrafo:

«Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente».

5. Proprietà farmacologiche.



Aggiungere il seguente paragrafo:

5.3 Proprietà ambientali.

Punto 6.6 - Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Etichette esterne ed interne

Punto 9 - Se necessario, Avvertenze speciali.

Foglietto illustrativo

Punto 12 - Avvertenze speciali.

Aggiungere il seguente paragrafo:

«Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente».

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro sessanta giorni, come già indicato nel decreto ministeriale n. 137 del 30 ottobre 2017, a cui si rimanda.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A00733

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Intra-Epicaine 20mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto decreto n. 10 dell'11 gennaio 2018

Procedura decentrata n. IE/V/0375/001/DC.

Medicinale veterinario INTRA-EPICAINE 20mg/ml soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.:

Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire BD23 2RW Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti:

lo stabilimento Dales Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW United Kingdom.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 6 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 105065015.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo:

Mepivacaina cloridrato 20 mg;

equivalente a 17,42 mg di Mepivacaina.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Per l'anestesia intrarticolare ed epidurale nei cavalli.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 2 giorni;

latte: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A00734

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ranigel»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario RANIGEL da 900 ml - A.I.C. 100136023 di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.


Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A00735


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-031) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 2 0 7 *

€ 1,00

